



# Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Pioltello, li 17/05/2024

**Oggetto: relazione illustrativa della legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.lgs 267/2000 – della somma di € 5.027,36 delle spese di giudizio come definito da sentenza n. 959/2024 pronunciata dal TAR Lombardia nella causa 2060/2021 Registro Generale Ricorsi.**

Con sentenza n. 959/2024, depositata 29 marzo 2024, il TAR per la Lombardia, sez. seconda, condannava il Comune di Pioltello “ ... *al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 3000 (tremila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti*”.

Le spese di lite disposte dal Collegio, maggiorate delle spese generali e degli accessori di legge, ammontano ad un importo complessivo da corrispondere di € 5.027,36.

## Fatti

La scrivente Direzione Lavori Pubblici servizi alle Imprese e Sviluppo del Territorio ha ricostruito i fatti sulla base della documentazione agli atti d'ufficio non avendo al tempo responsabilità sulle materie oggetto del contendere.

Il Comune di Pioltello in data 25 agosto 2021 respingeva l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in deroga alle previsioni del vigente strumento urbanistico ai sensi dell'art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 51-bis della legge regionale n. 12 del 2005 in quanto il comparto, in cui si inserisce la porzione immobiliare in oggetto, risultava localizzato in zona centrale del nucleo urbano consolidato di Pioltello. Il Piano delle Regole - PdR – attraverso l'Allegato 3 alle NTA “*Schede di intervento dei comparti di riqualificazione*” e l'art. 20 delle stesse NTA, prevede per questo comparto un intervento di riqualificazione finalizzati a riconversione funzionale e sostituzione di edifici o parti edifici già dismessi o sottoutilizzati da attività produttive ancora presenti, nel tessuto residenziale consolidato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- Riqualificare il patrimonio edilizio esistente.
- Recuperare volumi a destinazione residenziale.
- Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di esigenze della “città pubblica”, anche attraverso l'intervento del privato.

Ai sensi dell'art.20 c.3, delle vigenti NTA del Piano delle Regole, si legge “Fino alla definitiva approvazione del piano attuativo o del permesso di costruire convenzionato sono vietate le nuove costruzioni e i cambi d'uso anche senza opere nonché gli interventi non possono pregiudicare o rendere maggiormente onerosa l'attuazione delle previsioni di PGT”.

Nella ratio della norma vi è quindi l'obiettivo di incentivare la trasformazione dei suddetti comparti attraverso interventi di riqualificazione complessiva, e dunque soggetti a pianificazione attuativa o pdc convenzionato, e di non consentire interventi di trasformazione parziale se non volti a mantenere in essere le attività esistenti, proprio per incentivare le trasformazioni dell'intero comparto.

Conseguentemente si è ritenuto che l'intervento proposto e l'attività sportiva che si intendeva insediare non fosse compatibile con le finalità e le modalità attuative sopra citate oltre a evidenziare una mancanza dei presupposti attuativi di cui all'art.23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il Collegio ha ritenuto che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, con la quale si deduce l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto impugnato.

Secondo il Collegio “... *Dall'insieme di queste norme si ricava che la domanda di rilascio del permesso di costruire in deroga deve essere accompagnata da una bozza di convenzione la quale, per la sua eventuale approvazione, deve essere sottoposta alternativamente all'esame della giunta comunale o del consiglio*



# Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

---

## SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

---

*comunale a seconda che quest'ultimo organo abbia o meno in precedenza adottato l'atto di indirizzo previsto dal settimo comma dell'art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001".*

Rileva, pertanto, l'incompetenza dei dirigenti dei comuni ad esprimersi in materia.

Conformemente al dispositivo della sentenza l'istanza verrà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

### Conclusioni

Alla luce delle sovraesposte argomentazioni si ritiene che ricorrono le condizioni di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per far luogo al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di €. 5.027,36.

La somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2024 al capitolo 15800/20 del bilancio di previsione anno 2024;

Si da atto che, pertanto, è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

**Il Dirigente**  
**Arch. Nicola Lesage**  
(documento firmato digitalmente)